

Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Moncler S.p.A.

Avviso di scadenza ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Con riferimento al patto parasociale (il "Patto 2013") relativo a Moncler S.p.A. ("Moncler") stipulato in data 26 novembre 2013 e in vigore tra Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni S.r.l.) ("RPH"), Ruffini Partecipazioni S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni Due S.r.l.) ("RP") ed ECIP M S.A. ("ECIP M"), nonché Remo Ruffini ("RR") per alcuni specifici impegni dallo stesso assunti, ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999, si rende noto che in data 15 ottobre 2016 detto patto ha cessato ogni suo effetto per naturale scadenza ed è stato sostituito dal nuovo patto parasociale sottoscritto tra le stesse parti e in vigore dal 16 ottobre 2016, di cui *infra*.

*** **

Estratto pubblicato ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 58/1998 e 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

- (a) In data 15 ottobre 2016 ha cessato ogni effetto, per naturale scadenza, il Patto 2013.
- (b) In data 14 ottobre 2016 (la "Data di Sottoscrizione"), RP, RPH ed ECIP M (congiuntamente le "Parti"), nonché RR per alcuni specifici impegni dallo stesso assunti, hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale relativo a Moncler il quale disciplina i rapporti tra le Parti in continuità rispetto al Patto 2013, tenuto conto delle attuali partecipazioni rispettivamente detenute in Moncler, (il "Patto 2016"). Il Patto 2016 sostituisce il Patto 2013 immediatamente dopo la scadenza di quest'ultimo (intervenuta il 15 ottobre 2016) ed è pertanto in vigore dal 16 ottobre 2016.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni contenute nel Patto 2016 sono riconducibili a pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO 2016

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto 2016 hanno a oggetto Moncler, società con sede in Milano, via Stendhal n. 47, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04642290961 e quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO 2016 E STRUMENTI FINANZIARI DA ESSI DETENUTI

RPH: è una società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, Via Santa Tecla n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04809770961. Il capitale sociale di RPH è interamente detenuto da RR.

RP: è una società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, Via Santa Tecla n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09589910968. La società è controllata da RPH.

ECIP M: è una società *société anonyme*, con sede legale in L2449 Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), 25C Boulevard Royal, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. 162942.

Sono vincolate nel Patto le azioni di Moncler detenute rispettivamente da RP ed ECIP M pari, complessivamente, al 36,277% del capitale sociale di Moncler alla Data di Sottoscrizione.

4. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO 2016

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto 2016 sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di Moncler, www.monclergroup.com.